

ALLEGATO "A" al N. 11919 di Repertorio

STATUTO DELLA SOCIETA’

"A.C. BO SERVIZI S.R.L."

Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata “ACBO SERVICE S.R.L.”, con durata stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga.

La Società si configura come *in house* e pertanto soggetta al “controllo analogo” da parte dei soci pubblici ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Bologna. È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. La Società potrà operare prevalentemente nel territorio della Città Metropolitana di Bologna ed istituire filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero zero) diviso in quote a norma di Legge.

Possono essere soci esclusivamente “amministrazioni pubbliche”, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti e gli enti pubblici economici. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, se non a norma di legge e in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in

proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) Oggetto

La Società svolge i compiti che le vengono affidati nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club Bologna, federato all'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), che a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la

1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Bologna:

2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo ita-

liano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:

A. svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia;

B. promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, esercitando tutte le attività proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni genere riferitesi al turismo, vendendo anche le pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; organizzare e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che all'estero, anche time charter, prenotare posti, raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali o internazionali; promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, a complemento di soggiorni turistici, curandone la prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di spedizione gestire o far gestire camping, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività affine complementare, specie per quelle previste all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico;

C. curare l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'AC Bologna a favore dei Soci dell'A.C.I. e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi meccanografici;

D. promuovere e partecipare alla realizzazione di parcheggi assumendone la gestione sotto qualsiasi forma;

E. promuovere e partecipare alla realizzazione di centri revisione veicoli assu-

	mendone la gestione sotto qualsiasi forma;	
	F. promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo dell'infortunistica, esercitare l'attività di noleggio vetture, camper o roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;	
	G. esercitare attività editoriali, ed in particolare curare la predisposizione e la divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere, allo sport ed a turismo;	
	H. assumere, su deliberazione dell'Assemblea, interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e a scopo di stabilire investimento e non di collocamento;	
	I. su deliberazione dell' Assemblea, acquistare o locare immobili da utilizzare per fini istituzionali della società o degli Enti controllanti;	
	J. prestare garanzie di ogni tipo, personali e reali, per impegni altrui, su deliberazione dell'Assemblea;	
	K. l'esercizio di agenzia di attività finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999, circoscritta al trasferimento di fondi attraverso la raccolta e consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);	
	L. commercializzare sotto qualsiasi forma prodotti e accessori in genere per autoveicoli;	
	M. l'organizzazione e la gestione operativa ed amministrativa delle iniziative e delle manifestazioni culturali, sportive e promozionali dell'Automobile Club Bologna o proprie;	
	N. la promozione e la gestione delle attività promozionali e pubblicitarie	

dell'Automobile Club Bologna o proprie, ed in generale delle varie forme di comunicazione delle sue iniziative.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall' Automobile Club Bologna o dagli altri Enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 5) Trasferimento quote e diritto di prelazione

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 6) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso

deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

Art. 7) Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri soci.

L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

Art. 8) Competenze dell'assemblea

Sono riservate alla deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 9, le seguenti materie:

- | | |
|----|---|
| 1) | l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; |
| 2) | la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione; |
| 3) | la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico, nei casi previsti dalla legge; |
| 4) | la nomina e la revoca dei liquidatori; |
| 5) | le modificazioni dell'atto costitutivo; |
| 6) | il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. |

L'assemblea è inoltre competente sugli argomenti che gli amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione avente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 9) Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail, risultante dal libro soci. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rap-

presentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art. 8), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 10) Amministratori

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato

scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Con il decadere di uno solo degli amministratori, ancorché per dimissioni volontarie, decade l'intero consiglio (*simul stabunt simul cadent*).

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso o gettone di presenza determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di Vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato,

ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11) Amministrazione e controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e “controllo analogo” che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compi-

mento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo analogo spetta all'assemblea l'approvazione dell'organigramma della Società e le sue modifiche.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

Art. 12) Organo di controllo o revisore

L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 11) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 13) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.

Una copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9) del presente statuto.

Art. 15) Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 16) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente. Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

F.to Federico Bendinelli

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio